



COMUNE DI GENOVA

Direzione Protezione Civile

ORDINANZA DELLA SINDACA

ATTO N. ORD 49 DEL 12/02/2026

OGGETTO: CHIUSURA E SGOMBERO DEGLI INTERNI 1 E 2 DEL CIVICO 65 DI VIALE VILLA GAVOTTI. INTERDIZIONE DEI GIARDINI PERTINENZIALI DEGLI APPARTAMENTI SITI AGLI INTERNI 1 E 2 DEL CIVICO 59, INTERNI 1 E 2 DEL CIVICO 61, INTERNI 1 E 2 DEL CIVICO 63 NONCHÉ AGLI INTERNI 1 E 2 DEL CIVICO 65 DI VIALE VILLA GAVOTTI. INTERDIZIONE DEI TERRENI SOPRASTANTI IL MURO PERICOLANTE - PORZIONI DEI MAPPALI CATASTALI C-43-1128 E C-43-1688 - CAUSA PERICOLO ESTERNO.

La Sindaca

Visto l'art. 54, commi 4 e 4 bis del D. Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), che individua le competenze del Sindaco in tema di provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;

Premesso che:

- in data 30/01/2026, personale dell'Ufficio Pubblica Incolumità provvedeva ad eseguire un pronto intervento presso Viale Villa Gavotti civv. 59-61-63-65 a seguito di richiesta dei Vigili del Fuoco intervenuti a causa di un muro di contenimento pericolante sul retro del fabbricato;
- in sede di sopralluogo, personale dell'Ufficio Pubblica Incolumità prendeva atto del dissesto statico del muro di contenimento delle fasce di terreno sovrastanti i giardini delle unità abitative in oggetto;
- in considerazione dello stato generale dei luoghi, al fine di tutelare l'incolumità pubblica, si è confermato - ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm. e sino al ripristino delle condizioni di sicurezza attestate da un tecnico abilitato – quanto disposto dal personale dei Vigili del Fuoco intervenuto ed, in particolare, l'interdizione:

- del giardino di pertinenza degli interni 1 e 2 del civ. 59 di Viale Villa Gavotti;
- del giardino di pertinenza degli interni 1 e 2 del civ. 61 di Viale Villa Gavotti;
- del giardino di pertinenza degli interni 1 e 2 del civ. 63 di Viale Villa Gavotti;
- del giardino di pertinenza degli interni 1 e 2 del civ. 65 di Viale Villa Gavotti;
- del terreno soprastante il muro pericolante in fronte al prospetto del corpo di fabbrica e relativo accesso, porzione della particella catastale C-43-1128;
- del terreno soprastante il muro pericolante in fronte al prospetto del corpo di fabbrica e relativo accesso, porzione della particella catastale C-43-1688;

Premesso altresì che:

- in data 06/02/2026, personale dell'Ufficio Pubblica Incolumità provvedeva ad eseguire un nuovo pronto intervento presso Viale Villa Gavotti civv. 59-61-63-65 a seguito di richiesta dei Vigili del Fuoco intervenuti a causa del sopra citato muro di contenimento pericolante sul retro del fabbricato;
- in sede di sopralluogo, personale dell'Ufficio Pubblica Incolumità prendeva atto del peggioramento del dissesto statico del muro di contenimento delle fasce di terreno soprastanti i giardini delle unità abitative in oggetto;
- in considerazione dello stato generale dei luoghi, al fine di tutelare l'incolumità pubblica, si è disposto - ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm. e sino al ripristino delle condizioni di sicurezza attestate da un tecnico abilitato - la chiusura e lo sgombero per:
- gli interni 1 e 2 del civico 65 di Viale Villa Gavotti

oltre alla conferma delle interdizioni delle aree esterne disposte in data 30/01/2026;

Considerato che all'interno delle Relazioni Tecniche relative ai sopralluoghi del 30/01/2026 e del 06/02/2026 – rif. prot. 0055116.I del 04/02/2026 e 0063323.I del 09/02/2026 - emerge la sussistenza dei presupposti di contingibilità ed urgenza richiesti ai sensi del menzionato art. 54 ai fini dell'adozione del presente provvedimento;

Dato atto delle eccezionali ragioni di incombenza del pericolo, che hanno richiesto interventi di immediata necessità ed urgenza, giustificando l'omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241;

Dato atto che dei provvedimenti di interdizione e chiusura sono state preventivamente inoltrate comunicazioni al Prefetto, ex art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 come da Note Prot. n. 0050927.U del 02/02/2026 e 0063569.U del 09/02/2026;

Considerato altresì che:

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Funzionario T.E.Q. dell'Ufficio Pubblica Incolumità Arch. Niccolò Poggesi;
- il Responsabile del Procedimento è la Dirigente della Protezione Civile Ing. Irene Marras, che è incaricata di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento e che attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

Acquisito il visto di conformità del Vicesegretario Generale, ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D. Lgs. 267/2000;

ORDINA

anche a convalida di quanto disposto sul posto in sede di sopralluogo il 30/01/2026 e il 06/02/2026 dall'Ufficio Pubblica Incolumità – e successivamente con le note prot. 0050927.U del 02/02/2026 e 0063569.U del 09/02/2026 dell'Ufficio Pubblica Incolumità – le disposizioni interdittive, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza attestate da un tecnico abilitato alla professione, relative a:

- chiusura e sgombero degli interni 1 e 2 del civico 65 di Viale Villa Gavotti;
- interdizione del giardino di pertinenza degli interni 1 e 2 del civ. 59 di Viale Villa Gavotti;
- interdizione del giardino di pertinenza degli interni 1 e 2 del civ. 61 di Viale Villa Gavotti;
- interdizione del giardino di pertinenza degli interni 1 e 2 del civ. 63 di Viale Villa Gavotti;
- interdizione del giardino di pertinenza degli interni 1 e 2 del civ. 65 di Viale Villa Gavotti;
- interdizione del terreno soprastante il muro pericolante in fronte al prospetto del corpo di fabbrica e relativo accesso, porzione della particella catastale C-43-1128;
- interdizione del terreno soprastante il muro pericolante in fronte al prospetto del corpo di fabbrica e relativo accesso, porzione della particella catastale C-43-1688;

come meglio rappresentato nell'allegato grafico parte integrante e sostanziale del presente atto

DISPONE

che la presente ordinanza sia trasmessa:

- alla Segreteria Organi Istituzionali, per la notifica agli interessati nelle forme di Legge;
- all'Area Corpo di Polizia Locale - Direzione Protezione Civile - Ufficio Pubblica Incolumità per quanto di competenza;
- al Comando Polizia Locale - Unità Territoriale Ponente;
- al Municipio VII Ponente, per conoscenza e quanto di competenza;
- alla Direzione Entrate Tributarie e Canoni - Ufficio TARI/IMU, per conoscenza;
- ad AMIU Genova, per conoscenza;
- alla Direzione Edilizia Privata, per conoscenza;
- all'Ufficio Toponomastica - Sicurezza e Qualità, per conoscenza;
- Direzione Manutenzione e verde pubblico;
- Direzione Idrogeologia Geotecnica e Vallate;
- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, per conoscenza;
- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

La violazione delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza può comportare responsabilità ai sensi dell'art. 650 c.p. ed è sanzionabile ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs. 267/2000.

IL VICESINDACO
ALESSANDRO LUIGI TERRILE

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO GRAFICO ORDINANZA DELLA SINDACA

OGGETTO: CHIUSURA E SGOMBERO DEGLI INTERNI 1 E 2 DEL CIVICO 65 DI VIALE VILLA GAVOTTI. INTERDIZIONE DEI GIARDINI PERTINENZIALI DEGLI APPARTAMENTI SITI AGLI INTERNI 1 E 2 DEL CIVICO 59, INTERNI 1 E 2 DEL CIVICO 61, INTERNI 1 E 2 DEL CIVICO 63 NONCHE' AGLI INTERNI 1 E 2 DEL CIVICO 65 DI VIALE VILLA GAVOTTI. INTERDIZIONE DEI TERRENI SOPRASTANTI AL MURO PERICOLANTE – PORZIONI DEI MAPPALI CATASTALI C-43-1128 E C-43-1688 - CAUSA PERICOLO ESTERNO.

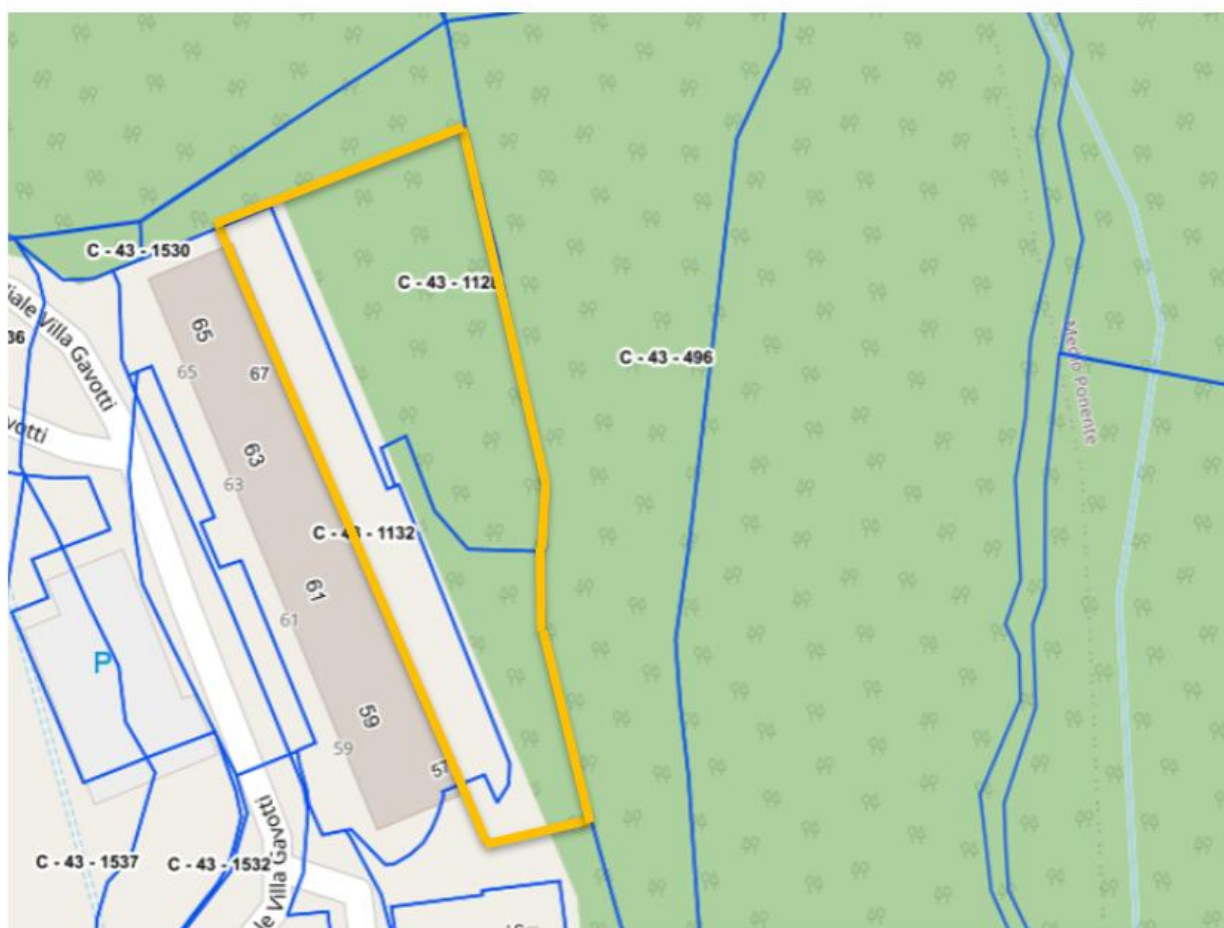


Figura 1: individuazione di massima delle aree interdetto